

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 6- SALVAGUARDIA DELLA DIVERSITA' GENETICA:
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	3
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	3
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	5
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	6
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	6
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	7
ARTICOLO 12 – RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	7
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA	8
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	8

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE GENERALE III

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 6 - SALVAGUARDIA DELLA DIVERSITA' GENETICA:
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

L'Azione 6 – “Salvaguardia della diversità genetica: conservazione di razze locali minacciate di abbandono” è mirata alla conservazione dell'agro - biodiversità presente nel territorio regionale attraverso il mantenimento dell'allevamento di razze locali a rischio di estinzione e di pratiche di pascolamento tradizionali nelle aree boschive e pascoli marginali.

In particolare, da un punto di vista operativo, l'Azione si pone l'obiettivo di mantenere e/o incrementare la consistenza di razze locali minacciate di abbandono, i cui capi sono iscritti ai registri di razza; nell'ambito del patrimonio zootecnico regionale molisano le razze autoctone per le quali esistono Libri Genealogici e Registri Anagrafici sono il cavallo Pentro e la capra Grigia Molisana, entrambe considerate a rischio di abbandono.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'Azione 6 - “Salvaguardia della diversità genetica: conservazione di razze locali minacciate di abbandono” trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macroarea “A” – Poli Urbani.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente Azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che allevano capi equini della razza Cavallo Pentro e caprini della razza Grigia Molisana. Possono altresì accedere alla provvidenza di che trattasi anche soggetti interessati alla gestione del territorio (Comuni, Comunanze Agrarie, Enti di Gestione delle aree parco o protette), così come previsto dal paragrafo 2

art. 39 del Reg. (CE) n. 1968/2005 e successive modifiche, che allevano capi delle suddette razze.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L’Azione sostiene il mantenimento e/o l’incremento dell’allevamento di razze autoctone a rischio di abbandono, particolarmente adatte a forme di allevamento estensivo in aree boschive e pascoli magri; per tale fine i soggetti interessati devono impegnarsi per 5 anni consecutivi a:

- mantenere o incrementare il numero di UBA dei capi iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle razze oggetto di aiuto presenti nell’allevamento durante l’intero periodo quinquennale di impegno.
- Mantenere almeno il numero dichiarato di UBA di capi iscritti per 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

L’inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l’applicazione di riduzioni dell’importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l’inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l’esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro e non oltre il **9 giugno 2010** sulla base delle disposizioni fornite da AGEA, tenuto conto che l’Azione, ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b) del Reg. (CE) n. 1975/2006, è da considerarsi tra le misure connesse agli animali .

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro e non oltre il **9 giugno 2010**.

Le domande, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2010**, sono considerate irricevibili, a meno di un’eventuale variazione del termine di scadenza determinatasi a seguito di successivi provvedimenti emanati da AGEA

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell’inoltro telematico della domanda mediante il portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire la copia cartacea delle domande presentate, ordinate in appositi elenchi, entro il **30 giugno 2010** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ

L'ammissibilità al sostegno di cui alla presente Azione è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al precedente Articolo 4, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- l'impresa agricola deve essere iscritta nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura.
- Relativamente all'azienda agricola deve risultare costituito ed aggiornato il "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.
- Le norme di condizionalità devono risultare applicate su tutta la superficie aziendale.
- Possedere un numero di capi, iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle suddette razze, pari o superiore a 2 UBA; l'iscrizione ai suddetti libri va attestata mediante idonea certificazione rilasciata dall'Associazione Italiana Allevatori. per il tramite delle strutture territorialmente competenti.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 6.

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, si basa sull'analisi della minore performance produttiva delle razze oggetto del sostegno che, nel tempo, ne sta determinando il progressivo abbandono e la loro sostituzione con razze non autoctone più produttive.

L'aiuto è corrisposto sotto forma di un premio annuo pari a € 200,00 per ogni UBA mantenuta o incrementata di capi iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici del cavallo Pentro e/o della capra Grigia Molisana.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione proposti per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta a seguito della revisione del P.S.R. 2007-2013, riportati nel seguente prospetto:

Criteri di selezione		Punti
1	Allevamenti i cui capi caprini e/o equini <u>sono iscritti</u> per la totalità ai libri genealogici di razze molisane a rischio abbandono. Carico eleggibile espresso in UBA	
		Da 1 a 5: 15
		da 6 a 10; 30
		>di 10: 60
2	Allevamenti i cui capi caprini e/o equini <u>non sono iscritti</u> per la totalità ai libri genealogici di razze molisane a rischio abbandono. Carico eleggibile espresso in UBA	
		Da 1 a 5: 5
		da 6 a 10; 10
		>di 10: 20
3	Allevamenti con capi caprini e/o equini iscritti ai libri genealogici di razze molisane a rischio di abbandono aventi superficie aziendale ricadente prevalentemente in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	20

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante). Ad ulteriore parità prederanno le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società, che di beneficiari singoli.

I criteri di selezione sopra riportati potranno essere modificati sulla base delle eventuali osservazioni del Comitato di Sorveglianza.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni presenti nella stessa.

Al fine di comprovare il numero di UBA ammissibile a premio, la copia cartacea della domanda, di cui al precedente Articolo 5, deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dall'Associazione Italiana Allevatori, per il tramite delle strutture

territorialmente competenti. con la quale si attesti il numero di capi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici.

L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere la documentazione integrativa che si renderà eventualmente necessaria ai fini del procedimento istruttorio, stabilendo i termini per l'invio di quanto richiesto.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la presente Azione ammonta ad €1.000.000,00 per l'intero quinquennio di impegno, con il limite di € 200.000,00 annui.

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari saranno effettuati controlli mediante riscontri tecnico-amministrativi e verifiche in campo e negli allevamenti, secondo modalità che saranno concordate con l'Organismo Pagatore.

I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria.

Oltre che sulle verifiche di natura documentale i controlli che saranno eseguiti verteranno anche su verifiche in campo e in allevamento per elementi riscontrabili oggettivamente.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità, nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.